

AZIENDA SCUOLA

Via libera del ministero alle compensazioni con i grandi centri, l'importante è l'invarianza del saldo

Regioni libere sui tagli da fare

Potranno salvare le scuole delle piccole città a rischio chiusura

di Antimo Di Geronimo

Per consentire alle piccole scuole di sopravvivere alla mannaia della legge di stabilità bisogna aumentare per compensazione il numero degli alunni nelle scuole grandi. È quanto si evince da una nota emanata dal ministero dell'istruzione il 13 dicembre scorso, con la quale è stato disposto anche lo slittamento in avanti di un mese, dal 31 dicembre a 31 gennaio prossimo, del termine per i relativi adempimenti.



Il meccanismo individuato dall'amministrazione centrale è quello della compensazione. Peraltro già adottato in sede di costituzione degli organici. Che ha determinato in non pochi casi il fenomeno del sovraffollamento delle classi nei grossi centri.

L'applicazione delle compensazioni in sede di individuazione del numero delle istituzioni scolastiche, non dovrebbe, però, sortire effetti particolarmente gravosi. Perché la ratio del provvedimento è quella di consentire la costituzione di scuole più piccole nei territori caratterizzati da una forte parcellizzazione in plessi e sezioni staccate, aggregando plessi e sezioni in più nelle scuole più grandi. Alla fine, però, la somma deve essere sempre la stessa. A questo proposito il ministero ha indicato come criterio la media territoriale data dal rapporto tra il numero degli alunni e il numero degli istituti. Insomma, per certi versi, il criterio è sempre quello dei polli di Trilussa.



Ma gli effetti dovrebbero essere meno cruenti.

D'altra parte la legge parla chiaro: dal 1° settembre 2011 tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado saranno aggregate in istituti comprensivi. E per costituire un istituto comprensivo il limite minimo di alunni dovrà essere pari o superiore a 1000 alunni, che possono scendere a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Fermo restando, però, che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

E dunque, le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Non di meno, secondo il ministero, il valore limite di 1.000 alunni (e quello

limite di 600 per i casi specificamente previsti) fissato dalla legge può essere applicato non soltanto scuola per scuola, ma anche come media regionale di riferimento. Una via di fuga non da poco per le regioni presiedute da Vasco Errani e alle prese con l'esigenza di salvare le scuole dei piccoli centri. Pertanto, laddove l'organizzazione razionale della rete lo richieda, per casi che non possono essere che sporadici, nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge, purché nell'ambito regionale vi siano istituzioni scolastiche che presentino valori che compensino adeguatamente i predetti valori inferiori salvaguardando la media di riferimento.

Facendo riferimento allo spirito del modello cooperativo del rapporto tra ministero, regioni ed enti locali, che l'amministrazione intende promuovere nella definizione dell'offerta formativa sul territorio, in fase di prima attuazione, sulla costituzione degli istituti comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socio-economiche e legate alla «storia del territorio», purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla legge n.111/2011 intesi come media regionale di riferimento.